Capitolo 1
L'IMPRENDITORE E L'AZIENDA

1 L'imprenditore e le categorie imprenditoriali

1.1. Nozione giuridica

ART. 2082 C.C.: "*È imprenditore chi esercita* ***professionalmente*** *un'****attività economica organizzata*** *al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi*". LEX

Tale definizione richiama i seguenti **elementi essenziali**:

- **attività economica**: serie di atti finalizzati allo scopo della produzione di beni o di servizi; costituisce l'oggetto dell'impresa ed è diretta alla creazione di nuove utilità e nuova ricchezza; l'attività produttiva deve essere lecita e condotta con metodo economico, ossia secondo modalità che consentono la copertura dei costi con i ricavi; l'imprenditore non deve necessariamente perseguire uno scopo di lucro:
  ESEMPIO:
  imprese pubbliche e mutualistiche;
- **organizzazione**: impiego coordinato di fattori produttivi, come ad esempio il capitale ed il lavoro altrui; l'organizzazione serve a individuare il confine tra imprenditore, che gestisce un'attività economica etero-organizzata, e lavoratore autonomo;
- **professionalità**: implica che l'esercizio dell'attività d'impresa sia abituale, stabile e non occasionale; non occorre che l'attività sia svolta senza interruzioni, essendo sufficiente il costante ripetersi degli atti d'impresa:
  ESEMPIO:
  attività stagionali;

è imprenditore anche chi realizza un unico affare, purché esso implichi un'attività protratta nel tempo che richieda un'organizzazione di mezzi e fattori produttivi:

ESEMPIO:
costruzione di un edificio.

L'attività d'impresa non deve essere necessariamente destinata al mercato, bensì può anche riguardare attività con destinazione personale (c.d. **impresa per conto proprio**).

In cosa si distingue l'imprenditore dal lavoratore autonomo e dal professionista intellettuale?
La differenza tra imprenditore e lavoratore autonomo (art. 2222 c.c.) si rinviene in un elemento oggettivo: il lavoratore autonomo si limita ad organizzare il proprio lavoro senza l'utilizzo di alcun fattore produttivo; la differenza tra imprenditore e professionista intellettuale si fonda su una **scelta legislativa**, per cui non si applica la disciplina dell'imprenditore ogniqualvolta prevalga il carattere intellettuale della prestazione rispetto al capitale e all'organizzazione delle risorse.
La figura dell'imprenditore può essere suddivisa in **categorie** in relazione a:

→ **attività esercitata**: impresa commerciale (art. 2195 c.c.) / impresa agricola (art. 2135 c.c.) – (**criterio qualitativo**);
→ **dimensioni**: piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) / imprenditore medio-grande – (**criterio quantitativo**);
→ **soggetto esercente**: impresa pubblica / impresa privata – impresa collettiva / impresa individuale – (**criterio personale**).

L'IMPRESA SOCIALE: è regolamentata dal D.Lgs. n. 112/2017; si tratta di un ente privato o una società che esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di **interesse generale**, **senza scopo di lucro** e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ESEMPIO:
attività aventi ad oggetto interventi e servizi sociali, prestazioni sanitarie, educazione, istruzione, formazione professionale, accoglienza umanitaria, ecc.

Fermo l'obbligo della regolare tenuta delle scritture contabili, la **connotazione "sociale"** comporta:

→ l'**iscrizione** in un'**apposita sezione** del Registro delle Imprese;
→ in caso di insolvenza, l'assoggettabilità alla **liquidazione coatta amministrativa** (e non alla liquidazione giudiziale).

Il **D.Lgs.** n. 117/2017, meglio noto come **Codice del Terzo Settore**, mira ad uniformare la normativa in materia di enti del terzo settore ("ETS"). In particolare, è stato costituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("**RUNTS**"), suddiviso in sette sezioni sulla base della tipologia di ente. Esso è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, dal punto di vista operativo, è gestito dalle singole regioni e province autonome. Tutte le istanze, richieste (anche di iscrizione) e comunicazioni da parte degli ETS dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica. L'iscrizione nel RUNTS ha efficacia costitutiva relativamente

all'acquisizione della qualifica di ETS (con i benefici che ne derivano) e al riconoscimento della personalità giuridica.

1.2. La qualità di imprenditore e la capacità all'esercizio dell'impresa

La **qualità di imprenditore** si acquista con il compimento di atti idonei all'esercizio effettivo di un'attività imprenditoriale e si perde in conseguenza della cessazione di fatto dell'attività e la disgregazione del complesso aziendale (c.d. **principio di effettività**).

È problematico comprendere se in presenza di **atti preparatori o organizzativi**:

ESEMPIO:

richiesta di finanziamenti oppure acquisto di macchinari

l'attività imprenditoriale possa considerarsi iniziata. La dottrina maggioritaria ritiene che sia sufficiente il compimento anche di un solo "atto dell'organizzazione" purché si estrinsechi in un apparato esteriore aziendale:

ESEMPIO:

la realizzazione di uno stabilimento industriale.

In caso contrario, occorre porre in essere una reiterazione di "atti di esercizio" suscettibili di essere qualificati come atti di impresa:

ESEMPIO:

reiterazione delle relazioni con i fornitori.

In via generale, trova applicazione il **principio della spendita del nome:**

→ gli **effetti** degli atti giuridici ricadono solo sul soggetto il cui nome è stato validamente speso.

Tuttavia, qualora si verifichi una dissociazione tra chi esercita l'attività d'impresa (c.d. **imprenditore occulto**) e la persona alla quale è formalmente imputata la qualità di imprenditore (c.d. **prestanome**), i creditori possono soddisfarsi sul patrimonio di entrambi.

La **capacità all'esercizio dell'impresa** spetta a chi è investito della **capacità di agire**. Peraltro:

– il soggetto **incapace** (minore, interdetto o inabilitato) può essere autorizzato a **continuare** l'esercizio di un'attività commerciale:

ESEMPIO:

per successione ereditaria;

– solo il **minore emancipato** può **iniziare** un'impresa commerciale, su autorizzazione del Tribunale.

La **continuazione di un'impresa commerciale** deve essere **autorizzata dal Tribunale** su parere del giudice tutelare, tanto in caso di incapacità assoluta (minore e interdetto), quanto in caso di incapacità parziale (inabilitato e minore emancipato).
Tutti i provvedimenti di **autorizzazione** e **revoca** devono essere **iscritti nel Registro delle Imprese**.

1.3. L'imprenditore commerciale

Sono imprenditori commerciali coloro che esercitano (art. 2195 c.c.):
- un'attività **industriale**: diretta alla produzione di beni e servizi, dunque alla creazione di nuovi prodotti attraverso la trasformazione di materie prime o alla predisposizione di servizi;
- un'attività **intermediaria** nella circolazione dei beni;
- un'attività di **trasporto**: diretta a trasferire persone e/o cose da un luogo all'altro per terra, per acqua o per aria;
- un'attività **bancaria** o **assicurativa**: diretta alla raccolta di risparmio tra il pubblico e all'esercizio del credito oppure all'esercizio delle assicurazioni private;
- altre attività ausiliarie e di completamento rispetto alle precedenti.

A questa categoria si applica lo **statuto dell'imprenditore commerciale**, che comporta:
→ l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese (artt. 2188-2202 c.c. e L. n. 580/1993);
→ la possibilità di servirsi di ausiliari (artt. 2203-2213 c.c.);
→ l'obbligo di tenuta delle scritture contabili (artt. 2214-2220 c.c.);
→ l'assoggettabilità alle procedure concorsuali.

L'IMPRESA CIVILE: parte minoritaria della dottrina ritiene esistente la c.d. categoria dell'impresa civile, non sussumibile né nell'impresa agricola, né nell'impresa commerciale (Oppo). Tale impostazione si fonda su un'interpretazione dell'art. 2195 c.c. più ampia, in virtù della quale costituirebbero attività industriale soltanto le attività che prevedono l'utilizzo di materie prime, con la finalità di trasformarle e realizzare un bene nuovo; conseguentemente, dovrebbero considerarsi imprese civili – e non commerciali – tutte le imprese che producono beni senza trasformare materie prima, come ad esempio le imprese minerarie. D'altro lato, la dottrina prevalente sostiene non vi sia spazio per la categoria dell'impresa civile, poiché tutte le attività non agricole sarebbero necessariamente commerciali (Campobasso Bonfante).

1.4. L'imprenditore agricolo

Ai sensi dell'art. 2135 c.c., sono imprenditori agricoli coloro che esercitano attività relative al settore agricolo che possono essere distinte in:

- **attività essenziali** (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali): attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase attraverso l'utilizzo di fondi, boschi, acque dolci, salmastre o marine. Sono attività agricole essenziali quelle che riguardano la produzione di specie vegetali e animali, anche se prescindono dallo sfruttamento della terra;

  ESEMPIO:

  coltivazioni in serra, orticoltura, floricoltura, allevamenti in batteria, allevamento di animali da cortile, acquacoltura e attività ittica;
- **attività connesse**: attività commerciali esercitate dal medesimo imprenditore agricolo che realizza le attività principali (c.d. requisito soggettivo) e dirette:
  1) alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti **prevalentemente** dall'esercizio dell'attività agricola essenziale;
  2) alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione **prevalente** di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola essenziale (il criterio della prevalenza costituisce il c.d. requisito oggettivo).

A questa categoria si applica lo **statuto generale dell'imprenditore**, che **comporta**:

→ l'obbligo di iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese con effetti dichiarativi (funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia);

→ nessun obbligo di tenuta delle scritture contabili;

→ l'esonero dalla disciplina della liquidazione, ma assoggettamento alla disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi d'impresa (art. 12 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

1.5. Il piccolo imprenditore

ART. 2083 C.C.: "*Sono **piccoli imprenditori** i **coltivatori diretti del fondo**, gli **artigiani**, i **piccoli commercianti** e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata **prevalentemente** con il **lavoro proprio** e dei **componenti della famiglia***".

LEX

Tale **categoria aperta** ricomprende tutte quelle attività imprenditoriali che soddisfano i seguenti **criteri**:

- prestazione del **lavoro** da parte dell'**imprenditore** ed eventualmente dei componenti della sua **famiglia**;
- **prevalenza** del **lavoro personale** e dei **familiari** rispetto agli altri fattori produttivi, ad esempio rispetto al lavoro altrui o al capitale investito. La prevalenza del lavoro personale deve caratterizzare qualitativamente il prodotto finito (**c.d. prevalenza quantitativa-funzionale**).

In questa categoria rientrano anche gli **imprenditori artigiani**, i quali esercitano personalmente e professionalmente un'attività che implica in misura prevalente lo svolgimento del proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'attività artigiana attiene alla produzione di beni, anche semilavorati, e alla prestazione di servizi, mentre sono esplicitamente escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (L. n. 443/1985).

A questa categoria si applica lo **statuto generale dell'imprenditore**, che **comporta**:

→ l'obbligo di iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese con effetti dichiarativi (funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia);

→ nessun obbligo di tenuta delle scritture contabili;

→ la non assoggettabilità, in caso di insolvenza, alle procedure concorsuali.

Il **D.Lgs. n. 14/2019**, meglio noto come **Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza** ("**CCII**"), è entrato in vigore il 15 luglio 2022. Tra le varie modifiche apportate al Codice Civile, si evidenzia: (i) l'abrogazione dell'articolo 2221 c.c., in forza del quale gli imprenditori commerciali erano soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo; e (ii) l'integrazione dell'articolo 2086 c.c. (che, inizialmente, si limitava ad attribuire all'imprenditore il potere di organizzare, in posizione di supremazia gerarchica, l'attività dei propri collaboratori) con il seguente comma: "*L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*".

Dunque, il CCII ha introdotto l'applicabilità della liquidazione giudiziale anche nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari.

1.6. L'impresa familiare e l'azienda coniugale

L'**impresa familiare** è l'impresa in cui collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore (art. 230-*bis* c.c.).
Questo istituto è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia (L. n. 151/1975) per tutelare la posizione dei familiari dell'imprenditore che prestano la loro attività lavorativa a favore dell'impresa. La Legge n. 76/2016, peraltro, ha esteso la sua disciplina alle **unioni civili** tra persone del medesimo sesso e, tramite l'introduzione dell'art. 230-*ter* c.c., alle **convivenze di fatto**.
L'**attività** svolta può essere sia di natura commerciale che agricola o artigianale; quanto alle **dimensioni**, non deve trattarsi necessariamente di una piccola impresa, ben potendo avere anche dimensioni medio grandi.

L'impresa familiare conserva il carattere di **impresa individuale** e non collettiva, essendo imputabile al solo imprenditore familiare e non anche ai suoi collaboratori (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20552).
Al familiare, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, spetta:

- il **diritto al mantenimento**, secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
- il **diritto di prelazione**, in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda;
- il **diritto di partecipazione agli utili** dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche relativi all'avviamento.

→ I diritti che scaturiscono dalla partecipazione all'impresa familiare sono **intrasferibili**, a meno che il trasferimento non sia a favore di altro familiare e vi sia il consenso di tutti gli altri partecipanti all'impresa.

La **liquidazione** dei diritti di partecipazione, per qualsiasi causa avvenga, può avvenire anche in denaro.
Per quanto concerne la **gestione dell'impresa familiare**, sono adottate a maggioranza dai componenti dell'impresa le decisioni concernenti l'impiego degli utili e gli incrementi di capitale, nonché quelle inerenti alla **gestione straordinaria**, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa. La **gestione ordinaria** è, invece, affidata al titolare, che opera in piena autonomia e senza alcun obbligo di previa consultazione con i familiari.

Per quanto concerne l'**azienda coniugale**, è possibile distinguere tre ipotesi:

1) **azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio**:

→ ipotesi di **impresa coniugale su azienda coniugale**;

→ entrambi i coniugi gestiscono l'azienda comune, difatti l'amministrazione spetta ai coniugi disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelli di straordinaria amministrazione;

→ i creditori possono soddisfarsi su tutti i beni della comunione e solo sussidiariamente sul patrimonio personale dei coniugi, se i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti;

2) **azienda che apparteneva ad uno dei coniugi prima del matrimonio e successivamente gestita da entrambi**:

→ ipotesi di **impresa coniugale su azienda non coniugale**;

→ la titolarità dell'azienda rimane al coniuge cui la stessa apparteneva prima del matrimonio;

→ entrambi i coniugi sono imprenditori e gli utili sono acquistati in comunione;

→ l'azienda resta autonoma rispetto al restante patrimonio coniugale ed i creditori dell'impresa coniugale non concorrono con i creditori personali dei coniugi;

3) **azienda appartenente e gestita da uno solo dei coniugi, costituita indifferentemente prima o dopo il matrimonio**:

→ in tale ipotesi NON si ha impresa coniugale;

→ imprenditore è solo il coniuge titolare e gestore esclusivo dell'azienda.

2 Il Registro delle Imprese e gli ausiliari dell'imprenditore

2.1. La pubblicità delle imprese commerciali

Lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali è costituito dal **Registro delle Imprese**, che raccoglie i dati organizzativi di tutte le imprese ed è tenuto dalle camere di commercio su base provinciale (art. 2188 c.c.).

Gli **atti soggetti a registrazione** comprendono:

– gli elementi di individuazione dell'imprenditore e dell'impresa:

ESEMPIO:
i dati anagrafici;
→ la struttura e l'organizzazione della società:
ESEMPIO:
l'atto costitutivo e le sue modificazioni;
– le modificazioni di tali elementi.

Il registro si suddivide in **due sezioni**:
1) Sezione ordinaria, dove devono essere iscritti:
→ gli imprenditori commerciali individuali non piccoli;
→ tutte le società tranne la società semplice (art. 2200 c.c.);
→ i consorzi tra imprenditori (art. 2612 c.c.);
→ gli enti pubblici con attività commerciale (art. 2201 c.c.);
→ i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia (G.E.I.E.);
2) Sezione speciale, dove devono essere iscritti:
→ i piccoli imprenditori (art. 2202 c.c.);
→ le società semplici (art. 2251 c.c.);
→ gli imprenditori agricoli individuali (art. 2136 c.c.);
→ gli imprenditori artigiani (art. 2083 c.c.);
→ le imprese sociali;
→ le società tra avvocati e società tra professionisti.
L'ufficio deve controllare la **regolarità formale e sostanziale** dell'atto prima di iscriverlo su domanda dell'interessato o d'ufficio.
→ Il **mancato adempimento** degli obblighi di pubblicità comporta **sanzioni pecuniarie amministrative**.
→ È **preclusa** la **possibilità di iscrivere atti o fatti non** specificamente **previsti dalla legge**.

La **funzione** della pubblicità legale è **duplice**:
- **funzione di pubblicità-notizia**: consente ai terzi di disporre di informazioni relative all'impresa non contestabili ed affidabili;
- **funzione dichiarativa**: consente all'imprenditore di opporre ai terzi tutti i fatti iscritti.

Per quanto concerne l'**efficacia** dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, si può distinguere:
- efficacia **dichiarativa:** di regola opera sempre e rende opponibili ai terzi gli atti e i fatti iscritti anche nel caso in cui i terzi diano prova di non averne avuto conoscenza (c.d. **efficacia positiva**). Al contrario, i fatti non iscritti non sono opponibili ai terzi, a meno che non si provi che essi ne erano a conoscenza (c.d. **efficacia negativa**);
- efficacia **costitutiva:** opera solo in casi particolari ed è necessaria per permettere all'atto di venire ad esistenza e produrre effetti:

ESEMPIO:

l'iscrizione nel Registro delle Imprese della società di capitali per l'acquisto della personalità giuridica;

- efficacia di **pubblicità notizia** e **certificazione anagrafica:** opera solo in casi particolari e rende determinati fatti conoscibili ai terzi. Tuttavia, in mancanza di conoscenza effettiva da parte dei terzi l'atto non è automaticamente opponibile, al contrario di quanto accade in caso di iscrizione con efficacia dichiarativa;
- efficacia **normativa:** opera relativamente alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice. In mancanza di iscrizione nel Registro delle Imprese, pur esistendo giuridicamente le anzidette società, alle stesse non sarà applicabile il regime normativo proprio del regime sociale prescelto, bensì il più sfavorevole regime previsto per le società cc.dd. **irregolari**.

2.2. Il sistema delle scritture contabili

L'imprenditore commerciale è obbligato alla **tenuta delle scritture contabili**, ossia l'insieme dei documenti che descrivono la situazione patrimoniale dell'imprenditore, contengono la rappresentazione degli atti d'impresa che servono per ricostruire l'attività e agevolare il controllo di terzi e creditori (art. 2214 c.c.).
L'obbligo di tenuta delle scritture NON riguarda i piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli.
Oltre alle scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa:

ESEMPIO:

il libro cassa, il libro magazzino, ecc.

ogni imprenditore deve obbligatoriamente tenere:

- il **libro giornale**: indica giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa (art. 2216 c.c.);
- il **libro degli inventari**: documenta il valore del patrimonio dell'impresa confrontando le attività e le passività; l'operazione di valutazione dell'inventario è compiuta annualmente e si chiude con il bilancio, al fine di evidenziare gli utili e le perdite risultanti dall'attività (art. 2217 c.c.);
- la **corrispondenza commerciale**: per ciascun affare vanno conservati gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute (art. 2214 c.c.).

Affinché tali scritture siano valide, è necessario che siano tenute rispettando **regole formali**:

ESEMPIO:
numerazione progressiva

e **sostanziali**, secondo le norme di un'ordinata contabilità (art. 2219 c.c.):
ESEMPIO:
assenza di interlinee, spazi bianchi, abrasioni.

È altresì necessario **conservarle** per **10 anni** dalla data dell'ultima registrazione.
Per quanto concerne l'**efficacia probatoria** delle scritture contabili, queste possono essere utilizzate come mezzo di prova in sede di giudizio (artt. 2709 e 2710 c.c.):

- **contro l'imprenditore**: il terzo può utilizzarle come mezzi di prova anche se non sono rispettati i requisiti di forma relativi alla tenuta dei documenti contabili, ma non può scinderne il contenuto avvalendosi solo della parte a lui favorevole;
- **da parte dell'imprenditore** a proprio favore, purché ricorrano le seguenti **condizioni**:
  - le scritture contabili devono essere regolarmene tenute;
  - la controparte deve essere un imprenditore obbligato a tenere le scritture contabili;
  - la controversia deve essere relativa a rapporti inerenti all'attività d'impresa.

Le sanzioni connesse all'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, oltre che in materia tributaria, possono essere anche di natura penale (a seconda delle circostanze, bancarotta semplice o fraudolenta).

2.3. Gli ausiliari dell'imprenditore e la rappresentanza commerciale

Ferma la possibilità di avvalersi di ausiliari esterni, indipendenti ed estranei all'impresa:
ESEMPIO:
mediante contratti di mandato, agenzia o mediazione,

gli imprenditori commerciali godono di un sistema speciale di rappresentanza che prevede **tre figure di ausiliari interni o subordinati**, i quali sono stabilmente inseriti nell'organizzazione aziendale ed automaticamente investiti del potere di rappresentanza.

1) Institore (art. 2203 c.c.):
- Preposto dal titolare all'esercizio d'impresa (c.d. direttore generale) o di un ramo o di una sede secondaria.

– Ha pieni poteri gestori e compie tutti gli atti pertinenti all'esercizio d'impresa a cui è preposto, salvo le limitazioni contenute nella procura (art. 2204 c.c.).
– Non può alienare o ipotecare beni immobili, salvo espressa autorizzazione dell'imprenditore.
– È obbligato insieme all'imprenditore alla tenuta delle scritture contabili e all'iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2205 c.c.).
– Ha ampi poteri di rappresentanza processuale, attiva e passiva.
– I poteri previsti dalla legge possono essere ampliati o ristretti tramite procura, che deve essere iscritta nel Registro delle Imprese; in mancanza, le limitazioni non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi le conoscevano (art. 2206 c.c.).
– Se omette di far conoscere ai terzi che tratta per l'imprenditore, l'institore è responsabile per gli atti compiuti insieme all'imprenditore, a tutela dell'affidamento dei terzi.

2) Procuratore (art. 2209 c.c.):
– Colui che, in base ad un rapporto continuativo, ha il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio d'impresa pur non essendovi preposto:

ESEMPIO:
il direttore acquisti.

– Il potere decisionale e la rappresentanza sono limitati al settore operativo di cui si occupa:

ESEMPIO:
il direttore acquisti opera in rappresentanza solo per gli acquisti.

– Non può stare in giudizio in nome dell'impresa, nemmeno per gli atti da lui compiuti.
– Non ha l'obbligo di tenere le scritture contabili e di compiere gli adempimenti pubblicitari.
– È responsabile degli atti compiuti se agisce senza spendere il nome dell'imprenditore.

3) Commesso (art. 2210 c.c.):
– Colui che esegue mansioni materiali ed esecutive:

ESEMPIO:
l'addetto alle vendite.

– Può compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui è incaricato.
– Non ha la rappresentanza processuale dell'impresa.
– Non può derogare alle condizioni generali di contratto, salvo autorizzazione dell'imprenditore.

– Non può esigere il prezzo di beni di cui non faccia consegna, né concedere sconti o dilazioni che non siano d'uso.
– Non può esigere il prezzo della merce fuori dai locali, salvo che sia autorizzato dall'imprenditore.
– È legittimato a richiedere provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.

3 L'azienda

3.1. Nozione giuridica

ART. 2555 C.C.: *"L'azienda è il* ***complesso dei beni organizzati*** *dall'imprenditore* ***per l'esercizio dell'impresa****."*

Si tratta del **mezzo con il quale l'imprenditore svolge l'attività produttiva**.
Non è necessario che i beni impiegati nell'attività d'impresa siano di proprietà dell'imprenditore, essendo sufficiente che siano connessi da un comune vincolo finalistico.
L'azienda è costituita sia da beni materiali (come mobili e immobili) che beni immateriali (come brevetti e marchi), tutti caratterizzati da una **destinazione unitaria e strumentale** al fine produttivo.
I beni dell'impresa sono **eterogenei** e collegati da una **relazione strutturale**, che attribuisce loro un valore economico superiore rispetto al valore proprio dei singoli elementi.
Il maggior valore attribuito al complesso aziendale rispetto al suo valore contabile, ossia rispetto al valore attribuito ai singoli beni che compongono l'azienda, è il c.d. **avviamento**. Tale elemento non è oggetto di vendita autonoma, è immateriale, non tangibile e di difficile valutazione. Racchiude tutti i fattori che determinano il successo dell'attività aziendale, tra cui l'organizzazione interna, la capacità gestionale dell'imprenditore e la localizzazione.

Si distingue tra:
- **avviamento oggettivo**, inteso come capacità di profitto dell'impresa attraverso l'utilizzo del complesso dei beni unitariamente considerati;
- **avviamento soggettivo**, inteso come l'abilità operativa dell'imprenditore nell'affermarsi sul mercato e nel formare e conservare una propria clientela.

Per quanto concerne la **natura giuridica** dell'azienda, si distingue tra **due teorie**:

a) **concezione unitaria:** elaborata dalla dottrina che considera l'azienda come un autonomo ed unitario oggetto di diritto, diverso rispetto ai singoli beni che la costituiscono;

b) **concezione atomistica**: elaborata dalla dottrina che ritiene che l'azienda sia priva di un'autonoma identità e che oggetto di diritto siano i singoli beni, funzionalmente collegati, che la costituiscono.

3.2. Il trasferimento d'azienda

Si ha trasferimento d'azienda quando un insieme di beni potenzialmente idoneo all'esercizio d'impresa è trasferito **tramite atti di disposizione**,

ESEMPIO:

vendita, donazione, usufrutto, affitto;

oppure quando il titolare dell'attività muta **a seguito di operazioni societarie di varia natura**

ESEMPIO:

cessione, scissione, fusione.

Per quando riguarda i **requisiti di forma** del contratto di trasferimento, per le imprese commerciali soggette a registrazione è previsto che (art. 2556 c.c.):

– per la **validità** del trasferimento, devono essere osservate le forme stabilite dalla legge per la particolare natura dei singoli beni che compongono l'azienda:

ESEMPIO:

per il trasferimento di beni immobili è richiesta la forma scritta a pena di nullità;

– ai **fini probatori**, il trasferimento dell'azienda va provato per iscritto ed il contratto, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, deve essere iscritto nel Registro delle Imprese.

Si configura un trasferimento di **ramo d'azienda** se l'autonomia funzionale, organizzativa ed economica del ramo ceduto è preesistente alla cessione (Cass., sez. lav., 5 luglio 2021, n. 18948).

Per quanto riguarda gli **effetti** del trasferimento d'azienda, oltre a quelli pattuiti dalle parti, si verificano i seguenti ulteriori effetti:

- **Divieto di concorrenza** (art. 2557 c.c.): il trasferimento d'azienda comporta per l'alienante l'obbligo di astenersi dall'iniziare una nuova impresa che, per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, possa sviare la

clientela dell'azienda ceduta. Il divieto di concorrenza può essere escluso o ampliato dalle parti, purché non superi il limite temporale di **cinque anni** e non impedisca ogni attività professionale all'alienante. Il divieto contempera l'interesse dell'acquirente di trattenere la clientela dell'impresa e di godere dell'avviamento acquistato con quello dell'alienante di non compromettere la propria iniziativa economica. Se l'azienda trasferita è agricola, il divieto opera soltanto per le attività connesse. La violazione del divieto di concorrenza non è specificamente sanzionata dal legislatore, pertanto, opereranno le previsioni contrattuali

ESEMPIO:

eventuali clausole penali;

e le regole generalmente operanti in caso di inadempimento contrattuale:

– risoluzione del contratto di cessione,
– risarcimento del danno.

- **Successione nei contratti aziendali** (art. 2558 c.c.): l'acquirente subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, a condizione che non abbiano carattere personale, salvo diversa volontà delle parti. In deroga al diritto comune, tale successione si verifica indipendentemente dal consenso del contraente ceduto, il quale potrà recedere dal contratto entro tre mesi qualora sussista una giusta causa. La finalità è quella di garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'azienda. I contratti a carattere personale (c.d. *intuitus personae*) sono soggetti al diritto comune, essendo necessario l'accordo delle parti ed il consenso del terzo contraente ceduto.
- **Crediti relativi all'azienda ceduta** (art. 2559 c.c.): è prevista l'automatica cessione dei crediti all'acquirente dell'azienda dal momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. In deroga al diritto comune, l'opponibilità della cessione del credito ai terzi debitori opera anche in mancanza di notifica o accettazione del debitore. Tuttavia, il debitore che paga in buona fede i suoi debiti all'alienante è liberato.
- **Debiti relativi all'azienda ceduta** (art. 2560 c.c.): l'alienante è liberato dai debiti relativi all'azienda ceduta solo se i creditori vi acconsentono. Se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori, l'acquirente e l'alienante sono obbligati in solido per il loro pagamento.
- **Rapporti di lavoro** (art. 2112 c.c.): è prevista la continuazione di tutti i rapporti di lavoro in capo al cessionario dell'azienda, senza interruzioni. È, inoltre, prevista la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per tutti i crediti di lavoro, nonché il diritto dei lavoratori trasferiti di recedere per giusta causa, qualora nei tre mesi successivi al trasferimento si verifichi una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro.

3.3. L'usufrutto e l'affitto d'azienda

Tra le forme di concessione in godimento del complesso aziendale, rientrano l'**usufrutto** (art. 2561 c.c.) e l'**affitto d'azienda** (art. 2562 c.c.).
L'**usufrutto di azienda** è l'istituto attraverso cui un imprenditore attribuisce ad altro soggetto (usufruttuario) un diritto reale di godimento sull'azienda e sul complesso dei beni che la compongono.
L'**affitto di azienda** è il contratto tramite il quale un imprenditore (cedente) concede a un altro soggetto (affittuario) la disponibilità e il godimento di un complesso di beni preordinati al perseguimento di un fine produttivo in cambio di un corrispettivo (canone di affitto).
Al fine di tutelare l'interesse del trasferente alla **conservazione dell'integrità funzionale** della propria azienda, è previsto che gli usufruttuari e gli affittuari debbano:

- esercitare l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue;
- gestire l'azienda senza modificarne la destinazione;
- conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti;
- regolare in denaro le differenze tra le consistenze d'inventario presenti all'inizio dell'usufrutto o dell'affitto e le consistenze d'inventario presenti al termine.

In caso di usufrutto, trova inoltre applicazione il divieto di concorrenza e la disciplina relativa alla successione nei contratti aziendali e nei crediti aziendali, se espressamente pattuita. Al contrario, non si applica la disciplina della trasmissione dei debiti aziendali.

Qual è la differenza tra locazione di immobile e affitto di azienda?
Entrambe le tipologie negoziali sono contratti consensuali, di durata, con effetti obbligatori e aventi ad oggetto il godimento di una cosa dietro versamento di un corrispettivo.
Nel **contratto di locazione**, contrariamente al contratto di affitto:

- la **durata** temporale è sottratta alla libera scelta delle parti;
- l'**adeguamento del canone** è sottratto alla libera determinazione delle parti;
- è previsto l'obbligo del locatore di corrispondere l'**indennità di avviamento** alla cessazione del contratto;
- è previsto per legge il **diritto di prelazione** in capo al conduttore.

Nella locazione di immobile, il bene concesso in godimento è considerato specificamente nell'economia del contratto, è l'oggetto principale della stipula; nell'affitto di azienda, invece, l'immobile non viene considerato nella sua individualità giuridica, bensì come uno degli elementi costitutivi dell'unitario complesso di beni organizzati (Cass., sez. III, 11 giugno 2007, n. 13683).

METTITI ALLA PROVA

◉○○○○ DIFFICOLTÀ BASSA

1) Cos'è l'impresa familiare?

L'impresa familiare è l'impresa cui collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore (art. 230-*bis* c.c.).

Questo istituto è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia (L. n. 151/1975) per tutelare la posizione dei familiari dell'imprenditore e superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative dei familiari a favore dell'impresa. La Legge n. 76/2016, peraltro, ha esteso la sua disciplina alle unioni civili tra persone del medesimo sesso e, tramite l'introduzione dell'art. 230-*ter* c.c., alle convivenze di fatto. L'attività svolta può essere sia di natura commerciale che agricola o artigianale; quanto alle dimensioni, non deve trattarsi necessariamente di una piccola impresa, ben potendo avere anche dimensioni medio grandi. L'impresa familiare conserva il carattere di impresa individuale.

Al familiare, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, spetta: (i) il diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia; (ii) il diritto di prelazione, in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda; (iii) il diritto di partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche relativi all'avviamento. I diritti che scaturiscono dalla partecipazione all'impresa familiare sono intrasferibili, a meno che il trasferimento non sia a favore di altro familiare e vi sia il consenso di tutti gli altri partecipanti all'impresa. La liquidazione dei diritti di partecipazione, per qualsiasi causa avvenga, può avvenire anche in denaro. Per quanto concerne la gestione dell'impresa familiare, sono adottate a maggioranza dai componenti dell'impresa le decisioni concernenti l'impiego degli utili e gli incrementi di capitale, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa. La gestione ordinaria è, invece, affidata al titolare, che opera in piena autonomia e senza alcun obbligo di previa consultazione con i familiari. L'impresa familiare non va confusa con l'impresa coniugale, che può essere costituita sia prima che dopo il matrimonio e nella quale la gestione è in capo ad entrambi i coniugi, con parità di peso decisionale.

- Familiari, coniugi, uniti civilmente, conviventi di fatto;
- Attività sia agricola che commerciale;
- Impresa individuale;
- Diritti dei familiari.

DIFFICOLTÀ MEDIA

2) Cosa sono le scritture contabili? Quali soggetti sono obbligati a tenerle?

Per scritture contabili si intende l'insieme dei documenti che descrivono la situazione patrimoniale dell'imprenditore, contengono la rappresentazione degli atti d'impresa che servono per ricostruire l'attività e agevolare il controllo di terzi e creditori.

L'obbligo di tenuta delle scritture non riguarda i piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli, bensì soltanto gli imprenditori commerciali, ossia coloro che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; attività intermediaria nella circolazione dei beni; attività di trasporto; attività bancaria o assicurativa; ovvero altre attività ausiliarie delle precedenti.

Devono essere obbligatoriamente tenuti il libro giornale (che indica giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa) e il libro degli inventari (che documenta il valore del patrimonio dell'impresa confrontando le attività e le passività ai fini della redazione del bilancio). Oltre alle scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (es: libro cassa, libro magazzino, ecc.), ogni imprenditore deve conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

- Art. 2214 c.c.;
- Imprenditore commerciale;
- Libro giornale;
- Libro degli inventari;
- Corrispondenza commerciale.

◉◉◉◉◉ DIFFICOLTÀ ALTA

3) Che cosa si intende per trasferimento di azienda e quali effetti comporta?

L'azienda è il complesso dei beni utilizzati dall'imprenditorie per l'esercizio dell'attività di impresa; è possibile trasferirla per intero o trasferirne solo un ramo. Si ha trasferimento d'azienda quando un insieme di beni potenzialmente idoneo all'esercizio d'impresa è trasferito tramite atti di disposizione (es. vendita, donazione, usufrutto, affitto), oppure quando il titolare dell'attività muta a seguito di operazioni societarie di varia natura (es. cessione, scissione, fusione). Gli effetti che ne conseguono sono molteplici: (i) il divieto di concorrenza per l'alienante, il quale ha l'obbligo di astenersi – per una durata massima di cinque anni – dall'iniziare una nuova impresa che, per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, possa sviare la clientela dell'azienda ceduta; (ii) la successione nei contratti aziendali, poiché l'acquirente subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda – indipendentemente dal consenso del contraente ceduto, che eventualmente potrà recedere dal contratto entro tre mesi in presenza di una giusta causa – a condizione che non abbiano carattere personale, salvo diversa volontà delle parti; (iii) l'acquirente o il cessionario acquista automaticamente i crediti dell'azienda dal momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese; mentre l'alienante è liberato dai debiti relativi all'azienda ceduta solo se i creditori vi acconsentono; (iv) è prevista la continuazione di tutti i rapporti di lavoro in capo al cessionario dell'azienda, senza interruzioni.

- Art. 2555 c.c.;
- Divieto di concorrenza;
- Successione nei contratti;
- Successione nei debiti e crediti;
- Continuazione dei rapporti di lavoro.

SCHEMA DI SINTESI

L'IMPRENDITORE E L'AZIENDA

È **imprenditore** chi esercita **professionalmente** un'**attività economica organizzata** al fine della **produzione** o dello **scambio** di **beni** o di **servizi** (art. 2082 c.c.).

- **Attività economica**: serie di atti finalizzati allo scopo della produzione di beni o di servizi.
- **Professionalità**: implica che l'esercizio dell'attività d'impresa sia abituale, stabile e non occasionale.
- **Organizzazione**: impiego coordinato di fattori produttivi, come ad esempio il capitale ed il lavoro altrui.
- Applicabilità dello **statuto generale dell'imprenditore**.

Principio di effettività: la **qualità di imprenditore**

- si acquista con il compimento di atti idonei all'esercizio effettivo di un'attività imprenditoriale;
- si perde in conseguenza della cessazione di fatto dell'attività e la disgregazione del complesso aziendale.

Tipologie di **imprenditori** ed **imprese**

- **Imprenditore commerciale**: esercita attività industriale; intermediaria nella circolazione dei beni; di trasporto; bancaria o assicurativa; attività ausiliarie e di completamento rispetto alle precedenti.
- **Piccolo imprenditore**: il coltivatore diretto del fondo, l'artigiano, il piccolo commerciante e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
- **Imprenditore agricolo**: esercita attività agricole essenziali (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali) ed attività agricole per connessione.
- **Impresa familiare**: è l'impresa in cui collaborano, in modo continuativo, il coniuge (o l'unito civilmente o il convivente di fatto), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore.
- **Impresa sociale**: esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il **Registro delle Imprese** è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali.

- Sezione ordinaria
- Funzione di pubblicità-notizia
- Efficacia dichiarativa
- Efficacia di pubblicità-notizia

- Sezione speciale
- Funzione di pubblicità dichiarativa
- Efficacia costitutiva
- Efficacia normativa

L'imprenditore commerciale non piccolo è obbligato alla tenuta delle **scritture contabili**.

Oltre alle scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (es: libro cassa, libro magazzino, ecc.), ogni imprenditore deve obbligatoriamente tenere:

libro giornale
libro degli inventari
corrispondenza commerciale

Sono **ausiliari** interni dell'imprenditore:

- **Institore**: è preposto dal titolare all'esercizio d'impresa o di un ramo o di una sede secondaria. Ha pieni poteri gestori e di rappresentanza, compie tutti gli atti pertinenti all'esercizio d'impresa a cui è preposto.
- **Procuratore**: in base ad un rapporto continuativo, ha il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio d'impresa, pur non essendovi preposto. Il potere decisionale e la rappresentanza sono limitati.
- **Commesso:** esegue mansioni materiali ed esecutive. Può compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui è incaricato. Non ha la rappresentanza processuale dell'impresa.

L'**azienda** è il **complesso dei beni organizzati** dall'imprenditore per l'**esercizio dell'impresa**.

- **Avviamento oggettivo**: capacità di profitto dell'impresa attraverso l'utilizzo del complesso dei beni unitariamente considerati.
- **Avviamento soggettivo**: abilità operativa dell'imprenditore nell'affermarsi sul mercato e nel formare e conservare una propria clientela.

L'azienda può essere oggetto di:

- **Trasferimento** *in toto* o solo un ramo di essa, con i seguenti effetti:
  - divieto di concorrenza per l'alienante;
  - successione nei contratti aziendali;
  - cessione dei crediti all'acquirente;
  - liberazione dell'alienante dai debiti (se i creditori acconsentono);
  - continuazione di tutti i rapporti di lavoro in capo al cessionario.
- **Cessione in godimento** mediante:
  - usufrutto;
  - affitto.